



N. R.G. 1822/2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Corte D'Appello di Venezia  
Sezione Terza Civile

La Corte, riunita in camera di consiglio composta dai magistrati:

dott. ssa Antonella Zampolli Presidente  
dott. Marco Campagnolo giudice  
dott. Enrico Stefani giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento promosso da:

contro:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| SENT. N.      | 2637/17                       |
| DEP. MINUTA   |                               |
| N.            | 1822 / 2014 RG                |
| DEPOSITATA IN | 16 NOV. 2017                  |
| N.            | 7730 CRON.                    |
| N.            | // PER                        |
| OGGETTO       | RICONGIUNGIMENTO<br>FAMILIARE |

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARCO 63 30124 VENEZIA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA.

Versus

, nata in Cina in data 11.2.1990, res. a Belluno, via Mezzaterra nr. 99/A, rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello dall'Avv.to Claudia Alpagotti del Foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Raffaele Boscolo del Foro di Venezia, Venezia San Marco 4769

Oggetto: ricongiungimento familiare

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Conclusioni di parte appellante: voglia codesta Corte di Appello in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Belluno emessa nel procedimento R.G. nr. 558/2014; in via pregiudiziale e cautelare voglia la Corte di Appello sospendere in via d'urgenza l'esecuzione dell'impugnata ordinanza o l'esecuzione se iniziata per le ragioni esposte; in via principale e nel merito, rigettare l'originario ricorso avverso il rigetto del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, con condanna dell'originario ricorrente, odierno appellato, alle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante.



appellante

Conclusioni di parte appellata: Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello respingere sia la richiesta di sospensione in via d'urgenza dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata svolta in via cautelare, che la domanda di rigetto dell'originario ricorso avverso il diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, svolta in via principale e nel merito; con conseguente integrale conferma dell'ordinanza impugnata, resa nel procedimento nr. 558/2014 in data 10.9.2014 dal Tribunale di Belluno, Giudice dott. Umberto Giacomelli. Con vittoria di spese di lite.

appellata

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Parte appellante lamenta l'erroneità della resa decisione in punto di fatto e di diritto per assunta mancata e/o erronea valutazione della documentazione in atti e dei relativi dati di fatto; nello specifico i genitori dell'appellata godrebbero, in Cina, di reddito da pensione superiore alla c.d. soglia di povertà indicata dalla stessa autorità cinese; con conseguente esclusione dell'esistenza del presupposto di fatto dell'essere i genitori dell'appellata a carico della medesima; allegava la proprietà da parte dei predetti di un immobile in quel di Shanghai; che sebbene lo stesso non superi la metratura di ca. 50 metri, ebbene, anche detta circostanza implicherebbe la mancanza del presupposto dell'indigenza piuttosto che dell'esistenza dei presupposti della vivenza a carico dell'appellata che ebbe a ottenere in sede giudiziale, come richiesto, il ricongiungimento per cui è causa; che legittimo doveva ritenersi l'originario diniego del consolato italiano in Cina, potendo i genitori della richiedente vivere in termini dignitosi nel loro Paese d'origine. In diritto deduceva, l'amministrazione appellante, l'errata valutazione dei presupposti e del disposto dell'art. 29 dl.vo 286/1998; che non trovava rilievo, diversamente a quanto ritenuto in prime cure, la circostanza di bonifici pur inviati dall'odierna appellata ai genitori, per saltuarietà dei medesimi; che dette rimesse precedevano ovvero seguivano immediatamente la richiesta amministrativa di ricongiungimento; che quattro rimesse in sei mesi non costituivano prova di costante e regolare così come necessaria contribuzione in favore di soggetti indigenti. Con le rassegnate conclusioni.



0/11  
1822/14

Resiste parte appellata contestando quanto sopra. Invoca a correttezza della resa decisione laddove si apprezza la circostanza il fatto che i redditi da pensione percepiti dai genitori dell'appellata non possono considerarsi idonei a garantire autonomia economica; che la soglia di povertà stabilita dal governo cinese non rappresenta dato dirimente né rilevante; che si tratta di soglia indicata con riferimento a nazione di enormi dimensioni, comprese zone rurali; che la città di Shanghai è tra le città con il maggior costo della vita nel mondo, un costo non lontano da quello di New York; che il modesto alloggio detenuto non sposta punto il tema di causa; che la proprietà immobiliare, in Shanghai, raggiunge livelli vicini al 90%, come conseguenza di peculiari politiche governative e che il fatto, anche per questo non è apprezzabile; che si tratta d'immobile con superficie calpestabile di ca. metri quadri 35. Insiste nell'allegazione dei presupposti dell'art. 29 dl.vo cit.; che la decisione del consolato italiano travisavano il dettato di legge e che corretta appare la riforma giudiziale; che, ulteriormente, è documentato come l'appellata continui a bonificare i genitori; che non si tratta di condotta strumentale alla domanda di ricongiungimento ma dato oggettivo quivi apprezzabile.

Con le rassegnate conclusioni.

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Corretta è la decisione impugnata così come condivisibile la resa motivazione.

Si da atto preliminarmente dell'intervenuto rigetto dell'istanza cautelare come da provvedimento in atti in data 19.1.2015.

Ven3ndo al merito, come anticipato, le considerazioni del giudice di prime cure appaiono del tutto logiche e condivisibili.

In diritto l'art. 29 cit. prevede la possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare (anche) con riferimento a genitori a carico, qualora costoro non abbiano altri figli nel Paese di origine (dato non contestato); ulteriormente la norma prevede che il diritto in esame investa soggetti ultrasessantacinquenni (come nella specie).

L'oggetto della controversia, come motivi d'appello, riguardano la capacità reddituale dei detti genitori.

L'amministrazione insiste, anche in questa sede, citando fonti del governo cinese.

Orbene, ben più realistica e pertinente, è la resa motivazione laddove si osserva come la soglia di povertà indicata, per una cifra che nella



specie, avuto riguardo all'ambito della pensione calcolata in euro, ca. 290,00 mensili, ebbene sia importo evidentemente commisurato a un concetto d'indigenza non trasportabile nella realtà socio economica italiana; sul punto le allegazioni dell'appellata appaiono del tutto condivisibili, evidente essendo che le scelte politiche del governo cinese investono una nazione di enormi dimensioni, con realtà del tutto differenti; ulteriormente è certo che Shanghai sia città con un costo di vita estremamente elevato (dato che investe anche le considerazioni sulla proprietà immobiliare dei genitori dell'appellata, una casa di ben modeste dimensioni).

La dimessa documentazione prova l'effettiva esecuzione di bonifici e non v'è seria ragione di ritenere che il fatto sia strumentale alla domanda di ricongiungimento; del pari trattasi di rimesse costanti, a riprova delle necessità dei genitori.

Oggettivamente non trascurabile, infine, il fatto che il nulla osta al ricongiungimento fosse stato accolto dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Belluno e che solo un intervento, che appare in sintesi capzioso, da parte del consolato italiano in Cina abbia portato all'impugnato diniego.

La natura della causa e la controvertibilità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M

Rigetta l'appello.

Spese del grado compensate.

Venezia, 18.9.17

Il Giudice est.  
dott. Enrico Stefani

Il Presidente  
dott. ssa Antonella Zampolli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

16 NOV 2017



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla Greco

DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi 16 NOV. 2017